

Scut. 2012/17
RG. 1536/17
/

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di pace di Firenze, nella persona dell'avv. Adelaide Magnelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n.1536/2017 del R.G. , promosso da

in persona del titolare - difeso da avv.

Roberto Iacovacci ed elettivamente domiciliato presso lo studio avv. Martino C.E. in
Firenze Viale lavagnini n. 18

OPPONENTE

contro

PREFETTURA DI FIRENZE

OPPOSTO

Q

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato tempestivamente la a.s. proponeva ricorso avverso ordinanza n. 130636 emessa dalla Prefettura di Firenze per violazione dell' art. 174 comma 14 del CDS .

La parte ricorrente esponeva vari motivi tra cui : 2. indebita attribuzione della violazione dell'art. 174 /14 ; 3- insussistenza della violazione dell'art. 174 /14 data la dichiarazione allegata dell'autista circa la preventiva attività di istruzione e di controllo della impresa ; 4. insussistenza della violazione per la scriminante di cui all'art. 12 del reg.to CE 261/2006 della possibilità di derogare alle disposizioni nei limiti necessari alla protezione del carico, costituito da farmaci deteriorabili facilmente .

Si costituiva l'Amministrazione con memoria , controdeduzioni e documenti con cui chiedeva la conferma di ogni verbale opposto.

All'udienza di comparizione la parte ricorrente insisteva nei suoi motivi e contestava quanto dedotto dalla Prefettura in ordine al fatto che l'impresa non abbia impartito preventivamente istruzioni e controllo volte a impedire il superamento dei periodi di guida e di riposo come da dichiarazione a firma del presunto trasgressore , già allegata al ricorso prefettizio. concludeva per l'annullamento, con vittoria di spese .

Nessuno compariva per la Prefettura.

Il Giudice , sentite le conclusioni , pronunciava la sentenza , dando immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'ordinanza ingiunzione è stata emessa in rigetto del ricorso al Prefetto avverso il verbale della Polstrada di Firenze n. 700012802014 del 14.7.16 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 174 c.14 del c.d.s. all'impresa di trasporto per insufficiente rispetto dei riposi giornalieri del conducente . In pari data nel corso di un controllo su strada al conducente del veicolo di proprietà della Impresa ricorrente è stato contestato di aver effettuato un riposo inferiore al minimo previsto dalla legge nei due giorni precedenti con due distinti verbali.

La violazione per il verbale contestato alla impresa ricorrente è stata elevata in conformità a quanto disposto dall'art. 174 c.14 CDS in combinato disposto con il regolamento CE 561/2006.

L'art. 174 c. 14 prescrive " L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 561/2006 , ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti incompleti alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1304 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce ..."

È espressamente stabilito dall'art. 10 par. 2 del reg.to CE 561/06 che le imprese di trasporto devono organizzare l'attività dei conducenti con modalità che consentano a ciascuno di essi di rispettare le disposizioni del regolamento CE n. 3821/1985 in materia di apparecchi di controllo , nonché le norme contenute nel capo II del Re.to CE n. 261/2006 in materia di tempi di guida e di riposo. Allo stesso modo è previsto che sia obbligo specifico delle imprese di trasporto fornire ai conducenti tutte le istruzioni più opportune per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo e di tempi di guida e riposo. Ancora è fatto obbligo alle stesse imprese di effettuare appositi e regolari controlli per verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni normative anzidette.

A tal riguardo le disposizioni impartite all'autista possono escludere l'applicazione delle sanzioni per il titolare della licenza solo nel caso di disposizioni scritte per l'effettuazione di quel determinato trasporto.

Nel caso di specie le suddette disposizioni non venivano richieste all'autista

dai poliziotti. Quindi giustamente la ricorrente ha prodotto la dichiarazione rilasciata dal suddetto dipendente della ditta in cui dichiara che

"quest'ultima ha effettuato in favore del medesimo attività di istruzione e di controllo



volta ad impedire il superamento dei periodi di guida e la non effettuazione dei periodi di riposo come da reg. Cee 561/2006 ed eventuale manomissione del cronotachigrafo".

Tale dichiarazione era stata già prodotta in sede di ricorso prefettizio, ma nessuna contestazione od obiezione è stata sollevata al riguardo dall'organo accertatore, pertanto si deve ammettere la efficacia probatoria della stessa, in forza del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Perciò la società ricorrente ha dato atto di aver fatto quanto era nelle sue possibilità affinché fossero rispettate dai dipendenti le disposizioni del regolamento CEE 261/2006.

Per tali motivi si deve annullare la ordinanza prefettizia, con assorbimento di altri motivi e con compensazione di spese, stante la difficoltà dell'argomento trattato.

P.Q.M.

Il Giudice di pace decidendo sul ricorso presentato da
avverso ordinanza n. 130636 del 15.11.2016

Annulla l'ordinanza a tutti gli effetti
Compensa le spese.

Così deciso 6.7.2017

Il Giudice di pace Avv. Adelaide Magnelli



IL CA...
Dott.ssa Stefania Mazzoni

